

LEX ET JUS

COLLANA GIURIDICA

IN DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE E PSICOLOGIA GIURIDICA

DIRETTA DA MANLIO MEROLLA



Logo Protetto

SCUOLA DI LEGGE DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE
CRIMINOLOGIA E PSICOLOGIA GIURIDICA E SCIENZE SOCIALI FORENSI
DELL'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

ATTI DI STUDIO

NOTE, APPUNTI ED ISTRUZIONI
MODALITÀ APPLICATIVE
ARTICOLO 403 CODICE CIVILE

MANLIO MEROLLA

Edizione 2014 - Riservata ai corsisti e non destinata a fini commerciali

Realizzata dal Working Social Law Scuola di Legge AA.AA. 2014

ATTI DI STUDIO – SCUOLA DI LEGGE
AVV. PROF. MANLIO MEROLLA



Atti di Studio Scuola di Legge

Anno accademico 2014

Con Formulario

In Collaborazione con



“Dedicato a Tutti i futuri assistenti sociali in formazione e a tutti i missionari forensi che credono nella loro Missione sociale e che hanno deciso di raccogliere le nuove sfide del nostro tempo con equilibrio e saggezza ”.

Avv. Prof. Mantis Merolla

PREMESSA

Il presente volume redatto in modo semplice e chiaro, si propone di diventare uno strumento informativo diretto in particolare a tutti gli operatori del settore interessati ad una lettura agevole e pratica relativa all'applicabilità dell'articolo 403 codice civile.

L'Autore con pragmatismo ed esposizione lineare offre con grande generosità e gratuitamente con profonda passione missionaria un prezioso ed utile contributo tecnico-giuridico, frutto di numerose e recenti esperienze professionali maturate attraverso un innovativo lavoro multi professionale ed in equipe, corredando le presenti “ istruzioni per l'uso “ con un utilissimo formulario tecnico di riferimento.

I ricercatori e studiosi
dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori

RISERVATO A SOLI FINI DI STUDIO

CAPITOLO I
APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 403 DEL CODICE CIVILE

CAPITOLO I - 1.1.- LA NORMA E QUANDO SI APPLICA; 1.2.- NATURA DEL PROVVEDIMENTO; 1.3.- CARATTERE ECCEZIONALE DEL PROVVEDIMENTO; 1.4_ COSA DEVE CONTENERE; 1.5.- QUALI SOGGETTI POSSONO PORLA IN ESSERE; 1.6.- QUALI PRESUPPOSTI RICHIEDE LA LEGGE; 1.7.- QUANDO CESSA O QUANDO NON È CONSENTITA. 1.8.- NOTE GIURISPRUDENZIALI;

LA NORMA- ARTICOLO 403 COD. CIVILE

“QUANDO IL MINORE È MORALMENTE O MATERIALMENTE ABBANDONATO O È ALLEVATO IN LOCALI INSALUBRI O PERICOLOSI, OPPURE DA PERSONE PER NEGLIGENZA, IMMORALITÀ, IGNORANZA O PER ALTRI MOTIVI INCAPACI DI PROVVEDERE ALL'EDUCAZIONE DI LUI, LA PUBBLICA AUTORITÀ, A MEZZO DEGLI ORGANI DI PROTEZIONE DELL'INFANZIA, LO COLLOCA IN LUOGO SICURO, SINO A QUANDO SI POSSA PROVVEDERE IN MODO DEFINITIVO ALLA SUA PROTEZIONE.”

1.1.- QUANDO SI APPLICA:

Quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (art.403 c.c. o meglio) un'intervento urgente di “messa in sicurezza” del minore ai sensi dell'art. 403 del Codice civile

1.2.-NATURA DEL PROVVEDIMENTO:

E' un atto di amministrazione, sia per l'oggetto, essendo un atto di volontà, sia per la qualità dei soggetti da cui promana, pertanto non è un atto di giurisdizione, neanche volontaria, con una natura essenzialmente operativa e di protezione;

1.3.-CARATTERE ECCEZIONALE DEL PROVVEDIMENTO

E' un provvedimento caratterizzato da “ eccezionalità”, ciò lo rende al contempo temporaneo, senza limiti prestabiliti ma sicuramente non oltre il vaglio del Tribunale per i Minorenni.

Fino a quel momento il servizio, e per esso il suo responsabile e l'operatore del caso, possono ritenere (in piena autonomia) di mantenere la misura eccezionale o far rientrare il minore in famiglia.

La responsabilità e la conseguenza di eventuali abusi ricade interamente sul servizio, poiché infatti non stanno eseguendo, applicando un 403 c.c., alcuna prescrizione del giudice ma una autonoma scelta tecnico-professionale

I.4.- COSA DEVE CONTENERE:

Deve essere indicata la presenza di una situazione attuale di sofferenza e pregiudizio del minore, pertanto non richiede l'esplicitazione dettagliata dei motivi;

E' però necessario, quando si contrappone alla volontà dei genitori, che questi siano in ogni caso tempestivamente informati che il minore è sotto la protezione della pubblica autorità e che l'intervento è stato segnalato all'autorità giudiziaria minorile competente per la risoluzione del conflitto.

Non è necessario che venga indicato il luogo in cui il minore si trova se ciò serve a proteggerlo.

I-5.-QUALI SOGGETTI POSSONO PORLA IN ESSERE:

Come cita l'articolo in esame è la Pubblica Autorità, cioè: sicuramente gli organi di polizia e quelli deputati all'assistenza dei minori e alla protezione dell'infanzia.

Si rileva che mentre i primi devono comunque sempre avvalersi dei secondi (a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia), non è invece vero il contrario.

Pertanto, se l'iniziativa di protezione proviene dai servizi sociali, essendo ritenuti per legge referenti privilegiati del minore dovranno farsi carico della collocazione in luogo sicuro e potranno richiedere l'intervento della forza pubblica soltanto se ciò è strettamente necessario per vincere la resistenza dei genitori.

I servizi sociali territoriali: devono effettuare l'intervento di collocazione del minore in ambiente protetto, ex art.403 c.c., attuarlo immediatamente e segnalarlo con

urgenza al Pubblico Ministero per i minorenni per la decisione da parte del Tribunale per i Minorenni.

Il 403 codice civile può essere anche disposto dall'Ospedale, nel caso in cui il personale ospedaliero si trovi di fronte a un sospetto di maltrattamento e abuso e non riesca a contattare il Servizio sociale territoriale.

1.6.- QUALI PRESUPPOSTI RICHIEDE LA LEGGE;

L'art. 403 c.c. prescrive una deroga al sistema della tutela dei minori, basato sulla accettazione dell'intervento sociale sul minore da parte dei genitori o sul necessario intervento del tribunale volto a superare la volontà degli esercenti la potestà genitoriale. Occorre:

- 1.- che vi sia un grave pericolo per l'integrità fisica e psichica del minore.
- 2- uno stato di urgenza e di necessità di porre riparo ad una situazione di grave rischio [Basterebbe anche solo detto presupposto]presupposto imprescindibile,
- 3- La collocazione in ambiente protetto può essere mantenuta, se tale intervento collide con il contrario volere dei genitori;
- 4.-il dovere d'informativa che spetta al servizio, ai fini dell'indagine civile e penale,
- 5.- l'obbligo degli operatori sociali di riferire immediatamente del provvedimento per consentire al giudice minorile di dirimere il conflitto con i genitori attraverso una pianificata progettualità e l'avvio di interventi coordinati tra le diverse autorità coinvolte a sostegno del minore.

LE FASI IN SINTESI:

- si rileva la situazione di pregiudizio e si valuta l'urgenza di un intervento di tutela del minore
- il Servizio sociale riferisce al Sindaco la necessità di collocare immediatamente il minore in un luogo protetto
- il Sindaco o suo delegato firma il provvedimento per l'allontanamento urgente del minore

- il Servizio sociale organizza il collocamento del minore in luogo sicuro
- il Servizio sociale comunica tempestivamente il provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e provvede, anche successivamente, a fornire una dettagliata relazione sulla situazione e i motivi che hanno portato all'allontanamento urgente
- il Servizio sociale (fatto salvo eventuali casi in cui questa comunicazione sia in contrasto con le esigenze di tutela del minore o delle indagini) comunica tempestivamente il provvedimento ai genitori del minore dando conto delle motivazioni e informando della segnalazione all'autorità giudiziaria.
- il responsabile dei Servizi sociali assume l'impegno di spesa necessario a sostenere l'intervento di protezione.

Lo stato di necessità permane fino al provvedimento di pronuncia del Tribunale per i Minorenni, che può disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia oppure il suo rientro.

1.7. QUANDO CESSA O QUANDO NON È CONSENTITA

- 1- E' Attuata soltanto per tempi brevissimi: il tempo cioè strettamente necessario per devolvere la risoluzione del conflitto all'Autorità Giudiziaria minorile.
- 2- Quando l'Autorità Giudiziaria minorile. non condivide la scelta operativa, e provveda con altro disposto, il 403 c.c. cessa di avere effetto.
- 3- L'intervento di collocazione in ambiente protetto, se non collide con il volere dei genitori o di altri aventi titolo educativo, resta sul piano assistenziale.
- 4- Per quanto riguarda l'art. 403 c.c., l'intervento di protezione deve essere il più possibile limitato a quelle situazioni di effettivo pericolo per l'integrità fisico-psichica del minore, tipiche dello stato di necessità.
- 5- La collocazione in ambiente protetto, d'iniziativa del servizio, quindi non appare consentita, a meno che non si siano verificati eventi ulteriori che

abbiano evidenziato l'effettività del pericolo; diversamente, si attribuirebbe al servizio un potere di decidere in via d'urgenza che non gli appartiene.

- 6- Lo stato di necessità perdura fino alla pronuncia/ratifica del Tribunale per i Minorenni o comunque fino a quando il servizio non lo ritiene più attuale.
- 7- Il TSO (trattamento sanitario obbligatorio), dovrà essere ritenuto fuori dai poteri attribuiti dalla legge nel contesto dell'art. 403 c.c. ed attuato, se necessario, con le ordinarie procedure (autorizzazione del Giudice Tutelare).

1.8.- Note Giurisprudenziali:

Cassazione

Capitolo II

TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

2.1.- CHE COSA S'INTENDE PER SEGNALAZIONE; 2.2.- LE SEGNALAZIONI FACOLTATIVE; 2.3.-LE SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI; 2.4.- LA SEGNALAZIONE NEI CASI DI EMERGENZA. 2.5.- LE SITUAZIONI DI EMERGENZA; 2.6. – PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CON CARATTERE DI URGENZA CON IL QUALE VIENE DISPOSTO L'ALLONTANAMENTO DEL MINORE; 2.7. – LE SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE AL GIUDICE TUTELARE. 2.8. - MODALITÀ E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

2.1 .-CHE COSA S'INTENDE PER SEGNALAZIONE-

Per "segnalazione" s'intende una comunicazione dei servizi titolari del caso finalizzata ad informare l'Autorità giudiziaria di una situazione di pregiudizio per un minore d'età. In alcuni casi la legge stabilisce per i servizi l'obbligo di segnalazione, in altri casi la segnalazione può essere facoltativa.

2.2.- LE SEGNALAZIONI FACOLTATIVE

Quando, nonostante l'intervento realizzato in un contesto non conflittuale, il servizio titolare verifica la persistenza o l'aggravamento della situazione, va valutata l'opportunità di segnalare il caso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Tale decisione va preferibilmente presa in una sede collegiale che richiami le responsabilità del servizio competente e non del singolo operatore.

In particolare, la segnalazione può rendersi opportuna quando si ha:

- a. una diagnosi di rilevante alterazione dei rapporti familiari e una prognosi negativa sulle capacità evolutive della famiglia;
- b. un rifiuto immotivato o una immotivata vanificazione degli interventi diagnostici, di cura e di sostegno del minore d'età o della sua famiglia con

acquisizione di concrete notizie di una condizione di pregiudizio per il minore d'età.

Come prevede l'art. 13, Convenzione di Strasburgo, 1996 la segnalazione "facoltativa" all'Autorità giudiziaria dovrebbe essere presa in considerazione come ultima ipotesi, dopo aver praticato ogni possibile percorso di mediazione dei conflitti per evitare il coinvolgimento giudiziario del minore d'età. La segnalazione secondo il principio di beneficenza può essere considerata opportuna quando ci sono ragionevoli possibilità di risultati positivi dell'intervento progettato, da realizzarsi in adempimento di un provvedimento giudiziario di affidamento ai servizi sociali.

Se il servizio prospetta l'opportunità di modificare il regime giuridico delle responsabilità degli adulti sul minore (affievolimento, sospensione o decadenza della potestà), deve illustrare nella segnalazione le sue ragioni e includere gli accertamenti e le valutazioni in suo possesso del pregiudizio subito dal minore.

2.3. LE SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

La segnalazione è obbligatoria e va rivolta dai servizi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per la tutela giurisdizionale dei diritti del minore d'età, nei seguenti casi:

- a. **Minore d'età in stato di abbandono**, anche se collocato presso una comunità tutelare o una famiglia affidataria, ai fini dell'eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (art. 9, L. 184/83);
- b. **Collocamento in via di emergenza** in luogo sicuro di un minorenne moralmente o materialmente abbandonato o cresciuto in locali insalubri o comunque in situazione di estremo pericolo, in attesa che si provveda in via definitiva alla sua protezione (art. 403 c.c.);

c. Minore d'età che si prostituisce (art. 2, L. 269/1998);

d. Minore d'età straniero privo di assistenza in Italia, vittima di reati di prostituzione e di pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, R.D. 1404/1934);

2.4.- LA SEGNALAZIONE NEI CASI DI EMERGENZA

Per emergenza s'intende una situazione critica del bambino che richiede un intervento immediato per salvaguardare la sua incolumità. L'emergenza può riguardare la salute psicofisica, l'integrità fisica rispetto ad aggressioni alla persona o situazioni di grave pericolo del minore, anche con riferimento alla sua età e capacità.

L'art. 403 del codice civile stabilisce quali sono gli interventi di emergenza: "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la Pubblica Autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Il codice penale stabilisce inoltre la punibilità di chi abbandona un bambino che abbia quattordici anni o sia comunque incapace di provvedere a se stesso (art. 591 c.p.) e di chi omette di avvisare l'Autorità qualora trovi abbandonato o smarrito un minore che abbia meno di 10 anni o sia comunque incapace di provvedere a se stesso (art. 593 c.p.).

2.5. LE SITUAZIONI DI EMERGENZA

Per tali situazioni descritte dalla legge si richiede un soccorso immediato, e gli interventi generalmente necessari sono:

- a. **il ricovero in pronto soccorso ospedaliero** del minore con lesioni o sintomi gravi di malattie fisiche o mentali e il rintraccio dei suoi genitori o degli altri adulti che ne hanno la responsabilità;
- b. **il rintraccio dei genitori o degli altri adulti responsabili** del bambino occasionalmente smarrito o che sia sfuggito alla loro sorveglianza e il suo riaffido;
- c. **il collocamento in luogo sicuro** - in attesa di un provvedimento giudiziario di tutela - del minore che sia materialmente o moralmente abbandonato o in grave pericolo, sia per la situazione ambientale sia per la qualità degli adulti cui risulta affidato. La situazione di pericolo evidentemente va commisurata anche all'età del minore e alle sue normali situazioni di vita.

Questo intervento di soccorso riguarda anche i minori stranieri non accompagnati che hanno meno di quattordici anni o che sono comunque incapaci di provvedere a loro stessi e che si trovano in Italia per ragioni di immigrazione.

2.6. – PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CON CARATTERE DI URGENZA CON IL QUALE VIENE DISPOSTO L'ALLONTANAMENTO DEL MINORE

Il collocamento del minore in luogo sicuro, quale intervento di emergenza, deve essere convalidato da un provvedimento giudiziario urgente di allontanamento disposto dal Tribunale per i Minorenni, dal momento che il soccorso incide sulle responsabilità giuridiche degli adulti nei confronti del bambino.

Presso la Procura per i minorenni è a disposizione per consultazioni telefoniche un magistrato, reperibile 24 ore su 24, tramite il 112 o il 113.

Se necessario, potrà formulare tempestive richieste al Tribunale per i minorenni per la pronuncia del provvedimento urgente di allontanamento del minore. Le consultazioni con il magistrato di turno, oltre ad assicurare la correttezza dell'intervento nel rispetto della competenza giurisdizionale del Tribunale per i minorenni e dell'imparzialità del giudice, consentono un effettivo coordinamento tra la tutela del minore e la repressione degli eventuali reati di competenza della Procura del Tribunale ordinario (per esempio nel caso di maltrattamenti, abusi sessuali, lesioni).

2.7. – LE SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE AL GIUDICE TUTELARE

La segnalazione al Giudice Tutelare è obbligatoria, per l'attivazione della protezione giuridica del minore d'età, nei seguenti casi:

- a. minore d'età i cui genitori sono morti o, per altre cause, non possono esercitare la potestà, per esempio nel caso dei minori stranieri non accompagnati (art. 343 c.c.);
- b. affidamenti familiari disposti dal servizio locale per la loro esecutività (art. 4, L. 184/1983);
- c. interruzione volontaria di gravidanza di minorenni nei casi di non consenso da parte di almeno uno dei due genitori o del tutore (artt. 12 e 13, L. 194/1978);
- d. conflitti tra genitori separati o divorziati per l'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà (art. 337 c.c.);
- e. necessità della nomina di un amministratore di sostegno. In questo caso la legge attribuisce al servizio anche la legittimazione al ricorso (art. 406 c.c.)

2.8. - MODALITÀ E CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve sempre essere fatta in forma scritta, tranne che nelle situazioni urgenti in cui si può svolgere, in prima istanza, attraverso una comunicazione verbale (linea diretta 24 ore su 24 attraverso il 112 e il 113 con la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni).

La segnalazione deve contenere specifici riferimenti:

- a.) Relativi al soggetto segnalante;
- b.) Relativi ai destinatari della segnalazione;
- c.) Sommarie informazioni sulla situazione familiare del minore quando conosciuta;
- d.) Precisa descrizione del fatto oggetto di segnalazione.
- e.) Inoltre, in essa si devono richiamare gli eventuali interventi urgenti di protezione attuati dai servizi,
- f.) il progetto di presa in carico, quando esistente, con particolare riferimento agli interventi "falliti" e alle relative motivazioni, come la mancanza di consenso da parte dei genitori.
- g.) Quando non si tratta di una prima segnalazione, ma di una segnalazione dovuta ad una modifica sostanziale della situazione del minore d'età, vanno allegate le precedenti relazioni per permettere al giudice la ricostruzione del caso e la sua valutazione d'insieme.
- h.) E' bene che la segnalazione sia sempre accompagnata dalla documentazione delle iniziative già adottate dai servizi titolari. Ciò anche per permettere all'Autorità giudiziaria di valutare le richieste dei servizi titolari a fronte di quelle della controparte, nella logica delle dinamiche introdotte dalla normativa sul giusto processo.

2.9.- CONSIDERAZIONI ED ESPERIENZE

Non basta “saper fare”... né “saper essere” ma agire con buon senso e con cautela.

FORMULARIO
ED ATTI DI RIFERIMENTO

FORMULARIO ED ATTI DI RIFERIMENTO

NUOVO MODELLO DI FRONTESPIZIO DI SEGNALAZIONE

A. MITTENTE

1. Nome, fax e mail del responsabile del servizio inviante. Recapito telefonico (con gli eventuali orari) presso il quale il responsabile è agevolmente reperibile.
2. Nome, fax e mail del responsabile del procedimento. Recapito telefonico (con gli eventuali orari) presso il quale il responsabile del procedimento è agevolmente reperibile.
3. Protocollo di uscita.

B. DESTINATARIO

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI

RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE:

4. La stessa relazione è stata inviata ad altri servizi/aut. giudiziarie, ecc.?
Quali?
5. Altra relazione/comunicazione attinente a quanto segnalato è stata inviata ad altri servizi/aut. giudiziarie, ecc.?
Quali?

C. OGGETTO: Dati anagrafici e recapiti indispensabili

Dati anagrafici (Nome e Cognome, nazionalità, data di nascita, residenza anagrafica, se diverso dalla residenza il domicilio effettivo, recapiti conosciuti):

6. del/dei minore/i oggetto della segnalazione,
7. del padre,
8. della madre,
9. degli altri minori conviventi.

10. Ente o persone diverse dai genitori cui il minore oggetto della segnalazione è affidato.

D. TIPOLOGIA della segnalazione

- a. NUOVA SEGNALAZIONE (da indicare le finalità nella sezione E)
- b. Risposta a richiesta di informazioni della Procura per i minorenni (indicare il numero della richiesta _____)
 - b1. Il servizio, in base alla richiesta pervenuta dalla Procura e a seguito dell'attività svolta, non ha riscontrato elementi di rischio/pregiudizio.
 - b2. Il servizio riscontra elementi di rischio e pregiudizio ma i genitori sono collaboranti e si intende procedere nell'ambito della beneficenza.
 - b3. Il servizio riscontra elementi di rischio e pregiudizio in assenza di collaborazione dei genitori (da indicare le finalità nella sezione E).

E. SITUAZIONI / FINALITA' DELLA SEGNALAZIONE/COMUNICAZIONE

II. Interventi sulla potestà genitoriale con allontanamento dai genitori:

- a. Stato di abbandono di un minore, anche se collocato presso una comunità tutelare o una famiglia affidataria (art. 8 L. 184/1983).
- a1. Minore non riconosciuto alla nascita.
- a2. Minore non riconoscibile per difetto di età dei genitori.
- b. Allontanamento in via d'emergenza e collocamento in luogo sicuro di un minorenne moralmente o materialmente abbandonato o cresciuto in locali insalubri, o pericolosi, o da persona comunque incapace di provvedere alla sua cura ed educazione in attesa che si provveda in via definitiva alla sua protezione (art. 403 c.c.).
- c. Allontanamento del minore dai genitori incapaci di provvedere alla sua crescita ed educazione con collocamento presso un familiare per realizzare un intervento di sostegno.
- d. Allontanamento del minore dai genitori incapaci di provvedere alla sua crescita ed educazione con collocamento presso idoneo ambiente etero-familiare.
- e. Decorrenza del biennio di validità dell'affido familiare disposto dal servizio.

12. Interventi sulla potestà genitoriale senza allontanamento dai genitori

- f. Intervento sulla potestà genitoriale (con la presenza di possibili elementi di rischio di pregiudizio o di pregiudizio) finalizzato a permettere l'attuazione del progetto allegato in assenza di allontanamento.
- g. Intervento sulla potestà genitoriale per permettere le cure necessarie all'incolumità del minore (interventi di carattere sanitario).

13. Interventi di natura diversa:

- h. Minorenne che si prostituisce (art. 2 L. 269/1998).
- i. Minore di età straniero privo di assistenza in Italia che è vittima di reati di prostituzione e di pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 2 L. 269/1998).
- l. Revoca / modifica di precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni

Documento fac simile

SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI MINORE IN STATO DI PREGIUDIZIO

Alla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni
di

Al Servizio Sociale Territoriale
AREA MINORI
di

Oggetto: Segnalazione relativa al/alla minore

Nato/a a

Figlio/a di

e di

Residente a in via

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

1. Dati anagrafici del nucleo del/della minore (compresi eventuali conviventi), se conosciuti;
2. Descrizione in generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi (attenersi il più possibile ai fatti, descrivere gli elementi che rilevati dal punto di vista tecnico-professionale, eventualmente riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minore);

3. Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti (breve resoconto di un colloquio, della visita medica, di comportamenti “critici” e/o disegni significativi);

4. Descrizione degli interventi effettuati all'interno dell'ospedale a favore del/della minore (eventuali colloqui con i familiari (*si ricorda che nei casi di sospetto abuso sessuale e maltrattamento intrafamiliare e di grave pregiudizio intrafamiliare NON VA CONVOCATA NE' AVVISATA LA FAMIGLIA -*)

Firma della Direzione Sanitaria Ospedaliera

Data

Documento Fac simile

ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 403 cc

Luogo e data

Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di

fax n.0

Alla Questura di- Ufficio Minori

fax n. 0

Alla Procura del Tribunale per i Minorenni di

fax 0

Posto di Polizia c/o Ospedale S. Anna di

(busta chiusa)

OGGETTO: Provvedimento art. 403 C.C. – Comunicazione agli Organi Istituzionali competenti.

Stante l'attualità del pericolo desunta dal quadro clinico e anamnestico indicato nel Referto che si allega;

Visto che la Famiglia/tutore del/della minore in questione rifiuta il ricovero;

Assunta la necessità di attivare forme di tutela ad esso/a rivolte;

Si procede al ricovero del/della minore ai sensi dell'art. 403 del C.C.

FIRMA del Medico/o Direzione Sanitaria Ospedaliera

Coordinamento Generale Statistico Attuariale Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 11/06/2014

Ai Dirigenti centrali e periferici

Circolare n. 76

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l'accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.1

OGGETTO: **Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015.**

SOMMARIO: *A decorrere dal 1° luglio 2014 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.*

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2012 e l'anno 2013 è risultata pari al 1,1%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 con il predetto indice. Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.

Il Direttore Generale
Nori

Chiuso per la Stampa
Luglio 2014
Edizione per uso interassociativo

Si invitano tutti gli operatori della materia di inviare note, segnalazioni e suggerimenti ed integrazioni alla presente pubblicazione allo scopo di migliorare e perfezionare le successive edizioni e lezioni della Scuola.

Si ringrazia il Prof. Manlio Merolla per aver offerto e permesso la pubblicazione del Suo intervento durante un seminario di Studio nella Scuola di Legge

Per ogni info :
lexmerolla@libero.it



Inserto Speciale
Riservato ai soli soci Corsisti della Scuola di Legge

Vietata la riproduzione e la diffusione
Diritti Tutelati